



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23127

Data: 29/02/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 05/02/2024 e segnalazione dell'Ufficio Campionati relativi all'incontro (24361) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 non disputatosi a Aosta - Aosta (AO) il 04/02/2024 tra HC Aosta Gladiators U16 (612) e US Chiavennese U16 (755).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **U.S. Chiavennese - Polisportiva Associazione Sportiva Dilettantistica (755)** a tavolino con il punteggio di 5-0 per violazione dell'art. 9, n.5 delle Norme Comuni 2023-2024 e addebito delle spese organizzative dell'evento come da dispositivo ai sensi dell'art. 9, n.6 stesse norme.

Ammenda inflitta alla squadra dell' **U.S. Chiavennese - Polisportiva Associazione Sportiva Dilettantistica (755)** di € 500,00 per violazione dell'art. 8C) Norme Comuni 2023-2024 ed ai sensi dell'art. 52, n.2 del Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:

U.S. Chiavennese - Polisportiva Associazione Sportiva Dilettantistica (755)

Il Giudice Unico Sportivo

- letto il rapporto arbitrale dal quale risulta che la squadra ospite HC Chiavennese non si è presentata sul campo di gara per disputare il predetto incontro in programma il 04.02.2024, inizialmente previsto in calendario per il 02.01.2024 e rinviato a tale ultima data su concorde richiesta delle due società, mentre invece la squadra di casa dell'HC Aosta Gladiators era invece regolarmente presente e pronta a disputare la partita;

- considerato che la mancata partecipazione era stata preannunciata dall'HC Chiavennese all'Ufficio Campionati Hockey la mattina del giorno precedente (03.02.2024) e giustificata con l'indisponibilità, causa malattia, di numerosi atleti;

- rilevato che l'Ufficio Campionati rispondeva che la gara sarebbe stata rinviata nuovamente soltanto se fosse stato raggiunto un accordo con la società avversaria da comunicarsi entro le ore 16.00 del giorno 03.02.2024, circostanza quest'ultima che non si verificava;

- preso atto pertanto che detto accordo non era stato raggiunto, l'incontro in programma per il giorno successivo (04.02.2024) veniva confermato dai competenti organi della FISG;

- rilevato infine che la squadra HC Chiavennese Under 16 risulta avere regolarmente disputato nel pomeriggio del giorno 03.02.2024 un incontro di campionato contro la squadra dell'HC Gherdeina in località Corvara (BZ) e che quindi la preannunciata assenza per la gara del giorno seguente per malattia di molti giocatori - in mancanza di idonea certificazione medica - appare ingiustificata;

- ciò premesso, ritiene questo GUS che la mancata disputa della gara in questione, da intendersi quale recupero dell'incontro previsto inizialmente in calendario per il 02.01.2024, debba ritenersi riconducibile a responsabilità esclusiva della società HC Chiavennese;



- visto l'art. 9, n. 5 delle Norme Comuni 2023-2024

infligge

alla società **HC CHIAVENNESE** la sanzione disciplinare della perdita della predetta gara a tavolino con il punteggio di 5-0;

Manda alla Segreteria Hockey FISG e all'Ufficio Campionati per l'annotazione del risultato e l'aggiornamento della classifica.

- visto l'art.9, n. 6 delle Norme Comuni

dispone

che le spese arbitrali, del servizio medico e ambulanza, se presente in loco, nonché le spese per le ore ghiaccio siano addebitate alla società HC CHIAVENNESE, se e ove documentate.

U.S. Chiavennese - Polisportiva Associazione Sportiva Dilettantistica (755)

- visti gli artt. 8 C) delle Norme Comuni citate e 52, n2 del Regolamento di Giustizia

infligge

alla società **HC CHIAVENNESE** la sanzione disciplinare dell'ammenda quantificata nell'importo di € 500,00 (cinquecento euro), in luogo della somma di € 1.500,00, come prevista dall'applicanda normativa, in considerazione dell'assenza di precedenti specifici contestabili e riguardando la gara non disputata un Campionato giovanile (categoria Under 16), circostanze che possono valere ai fini di una parziale attenuazione della prevista sanzione pecuniaria.

E) Spese di procedura addebitate:

€ 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra U.S. Chiavennese - Polisportiva Associazione Sportiva Dilettantistica (755).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi